328/2026

SENT. - ORD. N.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Pasquale FAVA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **80723** del registro di Segreteria, proposto da **la Sig.ra XX,** nata a omissis (omissis) il omissis (C.F.: omissis)-

n q. di vedova di YY, nato omissis (omissis) il

omissis, (C.F.: omissis), deceduto in data omissis, **in proprio e**

n.q. di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ZZ,

nato a omissis (omissis) il omissis (C.F.: omissis) **e QQ**

nato a omissis (omissis) l' omissis (C.F.: omissis)

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Federica Tommasetti (C.F.: TMMFRC72P68H501W), presso il cui Studio in Roma, Via dei SS. Quattro, 61 elegge domicilio e che indica ai fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo pec: federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro – tempore rappresentato e difeso, per il tramite della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva dal Direttore Generale Dott.ssa Antonella Isola (CF: SLINNL62M70H501T) e dalla Dott.ssa Chiara Mignemi (CF: MGNCHR91R65C351N), elettivamente domiciliato in Roma – Viale dell'Esercito n. 186 – pec: previmil@postacert.difesa.it

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE, Comitato di verifica per le cause di servizio, (di seguito solo "Comitato" o "CVCS"), in persona del Ministro

pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle dott.ssa Marianna Pacelli e dott.ssa Federica Stelli, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutte in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusta la procura speciale, in atti, del dott. Francesco Paolo Schiavo, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre, 97, presso gli uffici della Direzione dei Servizi del Tesoro e presso il seguente domicilio digitale, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it

e

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. dall'Avv. Flavia Incletolli (CF: NCLFLV62T42H501M), con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura in atti, che dichiara ai fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it.;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale n. 1031 del 14.10.2025 di riassegnazione del giudizio.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 22 settembre 2026 l'Avv. Federica Tommasetti, per la parte ricorrente; l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS; la Dott.ssa Federica Stelli per il MEF; nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

PREMESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, vedova del Sig. YY (deceduto in data omissis) ha impugnato il Decreto del Ministero della Difesa (Direzione Generale della Previdenza Militare e della lega) con il quale veniva negata la dipendenza da causa di servizio per le infermità: "*TUMORE DESMOPLASTICO A PICCOLE CELLULE PREVALENTE LOCALIZZAZIONE ADDOMINALE IN CHEMIOTERAPIA*" ai fini

del conseguente diritto alla pensione privilegiata in base all'ascrivibilità delle suddette infermità alla tabella A, 1^ Categoria nonché ai fini del riconoscimento della propria qualità di vedova di vittima del dovere in conseguenza dell'invocato accertamento medico legale.

Ha rappresentato che il *de cuius*, YY

Sergente dell'Esercito Italiano effettivo dal 23.05.2001, operava in diverse missioni (due missioni in Iraq per il periodo dal 29.06.2003 al 31.10.2003; e dal 12.12.2004 al 24.05.2005; tre missioni in Libano per il periodo dal 21.04.2008 al 25.10.2008; dal 28.10.2010 al 07.05.2011; dal 11.04.2014 al 18.10.2014) in territori bellici e post-bellici senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine, guanti).

In conseguenza di tali missioni, subiva gli effetti dannosi dell'ambiente altamente inquinato ("*esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione di metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche*") senza essere stato adeguatamente informato dei rischi connessi.

Con verbale BL/B n. omissis del omissis, il DMML di Padova riscontrava "*Tumore desmoplastico a piccole cellule con localizzazioni prevalentemente addominali, infermità diagnosticata in data 18.01.2016*" e contestualmente lo giudicava: "*NON IDONEO temporaneamente al servizio per la patologia oggetto dell'odierno accertamento*" (Verbale omissis del omissis).

Con istanza del 09.02.2016, il *de cuius* presentava domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per la riscontrata patologia tumorale, respinta con il Decreto Ministeriale omissis del omissis attesi gli esiti del parere n. omissis del omissis del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio che deliberava: "*l'infermità di cui sopra NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO*", avverso il quale veniva presentata istanza di riesame respinta con comunicazione del 29.1.2019.

Ha esposto, altresì che, in data 19.04.2018 il militare veniva riconosciuto invalido civile al 100% (verbale INPS del 19.04.2018).

In seguito, le condizioni di salute del sig. YY si aggravavano fino a condurlo al decesso intervenuto data omissis.

All'esito, con istanza del 17.12.2024, l'odierna ricorrente richiedeva il trattamento di Pensione privilegiata spettante al marito negato dall'Istituto previdenziale (pec del 7.5.2025).

La ricorrente ritenuto sussistente il nesso causale tra il servizio reso dal proprio coniuge e la patologia sul medesimo in atto sino al decesso, ha quindi adito questa Corte per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "*Accertare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di "TUMORE DESMOPLASTICO A PICCOLE CELLULE PREVALENTE LOCALIZZAZIONE ADDOMINALE - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, n.q. di erede di YY, in proprio e n.q. di esercente la potestà genitoriale sui figli minori ZZ e QQ, al trattamento di pensione ordinaria privilegiata a vita in dipendenza della 1^ Categoria tabellare e per l'effetto: -Dichiarare il diritto della ricorrente n.q. a percepire il trattamento privilegiato dal giorno del collocamento in congedo assoluto del de cuius o, al massimo, dal giorno della domanda amministrativa con diritto ai dovuti conguagli sugli importi attualmente percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti*".

2. Con memoria del 26 gennaio 2026 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la natura endoprocedimentale del parere reso dal Comitato. Nel merito ha, in ogni caso, rivendicato la piena legittimità del proprio operato considerata, peraltro, l'assoluta carenza di prova in relazione alla sussistenza del nesso di causalità o concausalità tra l'infermità e il servizio.

3. Con memoria del 10 febbraio 2026 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa contestando l'avversa pretesa e rivendicando la correttezza

delle valutazioni offerte dal competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sulla scorta, tra l'altro, della eziopatogenesi della patologia oncologica diagnosticata al *de cuis* e della natura degli incarichi dal medesimo svolti, da ritenersi non causalmente idonei all'insorgenza della stessa.

Ha quindi concluso per il rigetto della domanda con il favore delle spese.

4. Con memoria del 23.07.2026 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale richiamando gli esiti dell'accertamento medico condotto dal Comitato di Verifica, peraltro confermati all'esito del riesame e, pertanto, da ritenersi definitivo. In subordine, per la denegata ipotesi di soccombenza ha invocato il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione e, in via istruttoria, ha nominato i propri consulenti di parte per l'ipotesi di consulenza medico legale.

5. Il fascicolo amministrativo risulta acquisito in atti in data 3.03.2026.

6. Nel corso dell'udienza del 22 settembre 2026 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti difensivi e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere delibata con priorità l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (in quanto eccezione sollevabile dalla parte in ogni stato e grado del processo e rilevabile d'ufficio dal (*ex multis*, Cass. n. 2951/2016 e Cass. n. 12729/2016).

È nota sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multiis* Corte dei conti Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, Sentenza 25/A/2024) dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, che sulla scorta della natura di atto endo-procedimentale da attribuirsi ai pareri resi dagli organi tecnici deputati alla valutazione medico legale finalizzata al completamento del procedimento amministrativo, ne esclude la autonoma impugnabilità. La natura endo-procedimentale di tali pareri, difatti, esclude la

natura immediatamente lesiva degli stessi rendendoli atti non autonomamente impugnabili.

Atteso pertanto che il difetto di legittimazione passiva sussiste allorquando la parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti l'azione possa e debba essere esercitata in virtù delle norme che regolano il rapporto dedotto in giudizio, deve essere disposta la estromissione dal presente giudizio del MEF (Comitato di Verifica per le cause di servizio).

2. Venendo al merito del giudizio, appare all'evidenza la natura tecnica della fattispecie oggetto di causa tesa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie in atto in relazione alle quali è stata negata la dipendenza da causa di servizio.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica medico legale, sia necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico.

SI ORDINA

all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di esprimersi, alla luce della documentazione medica in atti nonché di ogni altra documentazione che lo stesso organo consulenziale ritenga necessario acquisire, in ordine al seguente quesito: "*accertare se la situazione clinica del ricorrente, con particolare riferimento alle patologie esposte nel ricorso ("TUMORE DESMOPLASTICO A PICCOLE CELLULE PREVALENTE LOCALIZZAZIONE ADDOMINALE") siano da riferirsi come causa o come concausa al servizio reso in favore dell'Esercito italiano (secondo la prospettazione emergente dagli atti di causa del ricorrente) e, nella positiva, siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata precisando, in caso positivo la relativa tabella e categoria, nonché la relativa decorrenza*".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero

dell'Economia e delle Finanze (Comitato di Verifica per le Cause di Servizio), disponendone per l'effetto l'estromissione dal giudizio e, sospeso ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito,

DISPONE

CHE l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, esprima il proprio motivato parere sul quesito formulato in parte motiva.

L'Organo procedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita.

Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al suddetto organo di consulenza, in occasione della visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

A tal uopo

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- **29 gennaio 2027** per l'inizio delle operazioni peritali;
- **31 marzo 2027** per la trasmissione, ad opera dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- **30 aprile 2027** per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **31 maggio 2027,** per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato dia conto

delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di copia della presente ordinanza e del fascicolo processuale.

Spese al merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.09.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.09.2026 09:57:56
GMT+02:00